

Ai

DDGG ATS

OGGETTO: sorveglianza Covid-19 a Scuola – febbraio 2022

Visto il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.” E la Circolare 0009498-04/02/2022-DGPRES-DGPRES-P avente oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2” si forniscono in allegato le indicazioni regionali.

INDICAZIONI DI SINTESI

CASI A SCUOLA TRA GLI ALUNNI	MISURA SANITARIA PER IL CASO POSITIVO	MISURA SANITARIA PER IL CONTATTO	ATTIVITA' DIDATTICA
NIDO/INFANZIA Casi da 1 a 4 (Sviluppati in non più di 5 giorni. es. primo caso il 7 febbraio, casi successivi entro il 12 febbraio)	Disposizioni per soggetto positivo ¹	tampone solo in caso di comparsa sintomi	attività didattica: in presenza
NIDO/INFANZIA Al 5 caso (Entro 5 giorni dal caso precedente. es. quarto caso il 12 febbraio, caso successivo entro il 17 febbraio)	Disposizioni per soggetto positivo ¹	Disposizione di Autosorveglianza ³ per i soggetti che > abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; > siano guariti da meno di 120 giorni; > hanno effettuato la dose di richiamo; > hanno esenzione da vaccinazione; > siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario; per gli altri quarantena 5 giorni ²	sospensione attività
PRIMARIA casi da 1 a 4 (Sviluppati in non più di 5 giorni. es. primo caso il 7 febbraio, casi successivi entro il 12 febbraio)	Disposizioni per soggetto positivo ¹	tampone solo in caso di comparsa sintomi utilizzo FFP2	attività didattica: in presenza
PRIMARIA Al 5 caso (Entro 5 giorni dal caso precedente es. quarto caso il 12 febbraio, caso successivo entro il 17 febbraio)	Disposizioni per soggetto positivo ¹	- i soggetti che > abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; > siano guariti da meno di 120 giorni; > hanno effettuato la dose di richiamo; > hanno esenzione da vaccinazione; > siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario; continuano l'attività scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena ma autosorveglianza ³ - i restanti soggetti sono in quarantena 5 giorni ²	continuano l'attività scolastica ad eccezione dei soggetti in quarantena che sono DDI
SECONDARIA Al verificarsi del 1° caso	Disposizioni per soggetto positivo ¹	utilizzo FFP2	attività didattica: in presenza,
SECONDARIA al verificarsi del 2° caso (Nella stessa classe entro 5 giorni dal caso precedente. es. primo caso il 7 febbraio, caso successivo entro il 12 febbraio)	Disposizioni per soggetto positivo ¹	- i soggetti che > abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni > siano guariti da meno di 120 giorni > hanno effettuato la dose di richiamo > hanno esenzione da vaccinazione > siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario continuano l'attività scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena - i restanti soggetti sono in quarantena 5 giorni ²	continuano l'attività scolastica ad eccezione dei soggetti in quarantena che sono DDI
CASI IN COMUNITA'	POSITIVO	CONTATTO	
TUTTI I CITTADINI compresi gli studenti	Disposizioni per soggetto positivo ¹	Disposizioni per contatto ⁴	

1: DISPOSIZIONE DEL SOGGETTO POSITIVO → il soggetto positivo deve osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di durata variabile in base al proprio stato vaccinale:

A. se vaccinato con ciclo completato da meno di 120 giorni o vaccinato con dose booster: isolamento domiciliare della durata minima di 7 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita;

B. soggetto che non rientra nella categoria A: isolamento domiciliare della durata minima di 10 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita.

Qualora il tampone di guarigione risulti ancora positivo, è necessario effettuare un nuovo tampone, indicativamente dopo circa 7 giorni. In caso di persistente positività, l'isolamento si conclude al 21° giorno anche senza tampone.

2: la quarantena finisce con tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi i tamponi autosomministrati)

3: si applica un periodo di Auto-sorveglianza di 5 giorni, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età (il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno in assenza di sintomi; se si sviluppano sintomi si deve effettuare un tampone, da ripetere al 5° giorno se i sintomi persistono e il primo tampone fosse risultato negativo).

4: il contatto stretto deve osservare un periodo di autosorveglianza/quarantena domiciliare di durata variabile in base alle seguenti condizioni:

➤ Per i contatti stretti asintomatici che:

- Abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- Abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- Siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- Siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

➤ Per i contatti stretti asintomatici non ricompresi nel punto precedente e pertanto:

- Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste)
- Che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
- Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo

Per ciclo vaccinale primario si intende: 2 dosi di Pfizer/Moderna/Astrazeneca, 1 dose di Janssen, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca in soggetto ex caso Covid 19 con positività al tampone di diagnosi da meno di 12 mesi, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca a cui è seguita infezione Covid documentata da tampone positivo dopo almeno 14 giorni dalla vaccinazione

[...]

NB si ricorda che:

- Il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall'unica dose dove previsto);
- Il booster (c.detta terza dose) si considera valido dal giorno della somministrazione;
- Per i contatti scolastici le misure sanitarie (autosorveglianza e quarantena) si applicano ai soggetti che siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi
- Per i casi in comunità il contatto, anche ai fini delle disposizioni contenute nella presente sinossi, è considerato tale solo se avvenuto entro le 48 ore antecedenti il test positivo o l'insorgenza dei sintomi;
- i tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati al dirigente scolastico e non fanno fede per le disposizioni contenute nella presente sinossi; il tampone rapido in autosomministrazione NON è ammesso per la chiusura della quarantena, è ammesso soltanto in caso sintomi per segnalare la negatività nel periodo di autosorveglianza, i tamponi rapidi in autosomministrazione con esito positivo devono essere confermato da tampone molecolare / antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie , ASST etc etc)
- Non vi è alcuna indicazione ad eseguire il tampone (sia autosomministrati sia erogati da altri) al di fuori delle condizioni indicate nella presente sinossi; in particolare non è raccomandato sia eseguito il tampone in soggetti in quarantena asintomatici se non al 5° giorno per garantire il termine della quarantena stessa
- Per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato di rientro redatto dal curante, ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio (oppure fine) isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento ATS.
- Per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena
- Nel caso di contatto tra conviventi nella stessa abitazione che garantiscono l'isolamento dal soggetto positivo, la quarantena del contatto termina in relazione a quanto previsto dal punto 4; al termine della quarantena e con test negativo può essere ripresa la presenza, anche nella scuola dell'infanzia;

CICLO TRANSITORIO

- I provvedimenti sanitari rivolti al setting scolastico sono sospesi e ridefiniti partendo dai nuovi casi con tampone positivo dalla vigenza del decreto legge (5 febbraio):
 - > verificato che i provvedimenti emessi fino al 4 febbraio prevedono fino ad un massimo di uno/due casi per classe nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie, sono dal 5 febbraio automaticamente annullati i provvedimenti sanitari emessi precedentemente (compreso testing T0 T5), ferma restando la valutazione specifica di casi particolari che rientrano nel nuovo assetto di regole (se i provvedimenti di quarantena sono annullati non è prevista l'effettuazione di tampone per il rientro);
 - > per le scuole secondarie con almeno 2 casi la quarantena è rimodulata da 10 a 5 giorni, e qualora uno dei due casi fosse un docente/operatore scolastico i provvedimenti sono annullati;
 - > il rientro dalla quarantena se confermata, anche rimodulata come sopra, prevede l'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi tamponi autosomministrati).Si precisa che le ATS non emetteranno provvedimenti di revoca essendo il decreto legge attuativo, le scuole applicano direttamente le nuove indicazioni fermo restando la loro autonomia organizzativa.
- I provvedimenti sanitari rivolti alla popolazione sono aggiornati come da Circolare Ministeriale n. 9498 del 04/02/2022 e suddetta tabella sinottica "INDICAZIONI DI SINTESI"

Di seguito FAQ Ministero dell'Istruzione <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>